

COMUNE DI TORREGROTTA
Città Metropolitana di Messina
Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. Reg. <u>75</u> Data <u>10/07/2018</u>	Oggetto: Piano triennale del fabbisogno personale triennio 2018/2020 e annuale 2018 – aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e successive modifiche intervenute con la L.R. n. 8 dell'8/05/2018 e del D.Lgs. 75/2017 – Approvazione dotazione organica.
---	---

L'anno duemila diciotto, il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 17:15 e seg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei signori:

XIMONE	Corrado	- SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRIMARCHI	Antonino	- VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>
DUCA	Vincenzo	- ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>
DUCA	Antonino	- "	<input checked="" type="checkbox"/>
LISA	Francesca	- "	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Susanna Pignatello.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;


Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991 e modificato dalla L.R. n. 30/2000;

Vista la proposta n. 42 del 11/06/2018 presentata dal: **Sindaco**, Area: **Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese**, avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno personale triennio 2018/2020 e annuale 2018 – aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e successive modifiche intervenute con la L.R. n. 8 dell'8/05/2018 e del D.Lgs. 75/2017 – Approvazione dotazione organica", che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di approvare, integralmente, la proposta di cui all'oggetto.



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Proponente: Sindaco

Area: Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 42 del 11/06/2018

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno personale triennio 2018/2020 e annuale 2018 - aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e successive modifiche intervenute con L.R. n. 8 dell'8.05/2018 e del D.Lgs. 75/2017 – approvazione dotazione organica.

PREMESSO

che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n.267/2000 e dal D.Lgs. n.165/2001, attribuisce alla Giunta Municipale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al fabbisogno del personale;

che la L. 27 dicembre 1997, n.449, all'art.39 "*Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*", prescrive che gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

che il testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 all'art.91, commi 1 e 2, dispone che "*gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale. Gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale*";

che l'art.19, comma 8, della L. n.448/2001 dispone che "*a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 TUEL accertano che i documenti contabili di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1197, n.449 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

che l'art.89, comma 5, del TUEL prevede che, ferme restando le disposizioni dettata dalla normativa concernente gli Enti Locali in condizione di dissesto finanziario e strutturalmente deficitari, gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

che il Programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata e costituisce adempimento propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs 25 maggio 2017, n.75:

Comma 2 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili a perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 te.: Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente".

Comma 3. In sede definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmatici e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

Comma 4 "la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell' art.39 della legge 27dicembre 1997, n.449, e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti:"del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art.6, comma 4"

Comma 6. "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art.6 ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificati con D.Lgs. n.25 maggio 2017, n.75 "Modifiche e integrazioni in materia disciplinare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ai sensi della legge 7 agosto 2015, n.124":

<< 1. Con decreti di natura non regolarmente adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento ai fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da

compromettere gli obiettivi e gli equilibri della finanza pubblica, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.>>

DATO ATTO che, alla data odierna, sono state emanate le precisate Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale non ancora in vigore;

DATO altresì **ATTO** che:

da parte delle amministrazioni pubbliche costituiscono spese per il personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e collaborativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del D.Lgs. n.267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza distinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture o organismi variamente partecipati o comunque, facenti capo dall'Ente;

l'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001, come sostituito dall'articolo 16 della L. 12 novembre 2011, n.183, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. n.25 maggio 2017, n.75 "Modifiche e integrazioni in materia disciplinare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ai sensi della legge 7 agosto 2015, n.124":

<<comma 4: Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvati ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della agenzie e degli enti pubblici non economici>>

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di G.M. inerenti la programmazione del fabbisogno 2017/2019:

- n. 22 del 14/02/2017; n. 68 del 11/04/2017, n. 117 del 10/08/2017;
- n. 187 del 30/11/16 ad oggetto "Preso d'atto delle disposizioni della circ.n.9 del 25/10/2016 dell'Ass.to Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dip. Autonomie Locali (art.6 comma 2, L.R.n.20/2016 - Relazione sulle potenzialità di assunzione del triennio 2016/ 2018 degli Enti Locali che fruiscono del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 della L.R. 5/2014) – Approvazione relazione tecnica (e relativi allegati) sul personale dell'Ente e le potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018";

RICHIAMATA altresì la vigente dotazione organica che col presente atto viene aggiornata;

VISTA la circolare n.1/2015 della Funzione Pubblica "Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n.190" che, nell'illustrare il disposto normativo, richiama l'attenzione delle amministrazioni pubbliche sulla sanzione della nullità delle assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016 nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 della L. 190/2014;

VISTO l'art.27, commi 2 e 3, della citata L.R. 17 marzo 2016, n.3;

VISTA la circolare n.9 del 25/10/2016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali, avente ad oggetto "Art. 6 comma 2, della legge regionale n. 20/2016 - relazione sulle potenzialità di assunzione nel triennio 2016-2018 degli enti locali che fruiscono del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014", finalizzata, anche, ad acquisire i dati e le informazioni necessarie per la valutazione obiettiva delle proposte di legge per la stabilizzazione dei lavoratori precari;

VISTO il testo dell'art.1, comma 228, della L. 208/15, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. 19747 del 30/12/2016 con la quale l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica dà le prime indicazioni relative alla legge regionale 27/2016 ribadendo tra l'altro "che i percorsi di stabilizzazione sono avviati dopo la conclusione delle procedure di mobilità per il personale dichiarato in sovrannumero delle ex Province e, comunque, dopo il 1° marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti";

RILEVATO che dette indicazioni sono previste all'art.3, comma 22 della precitata L.R. 27/2016;

RITENUTO che, attraverso la manovra disposta con la L.R. 27/2016 la Regione Siciliana abbia proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato (in misura massima pari all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 = c.d. budget 'aggiuntivo);

DATO ATTO che la spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015 ammonta ad € 558.814,83 per l'intera platea dei lavoratori precari del Comune di Torregrotta, in quanto i costi annui nel periodo considerato sono stati i seguenti:

TOTALE COSTO ANNUO LORDO "CONTRATTISTI" ANNO 2013:	€ 558.588,16
TOTALE COSTO ANNUO LORDO "CONTRATTISTI" ANNO 2014:	€ 559.547,56
TOTALE COSTO ANNUO LORDO "CONTRATTISTI" ANNO 2015:	€ 558.308,76

DATO ATTO che la suddetta cifra media complessiva di € 558.814,83 costituisce il c.d. budget assunzionale, che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 27/2016, è possibile destinare esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista ed LSU attualmente utilizzato dal Comune;

DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 5, L.R. 8/2018 che la spesa media del triennio 2015/2017 è pari ad € 544.945,37;

DATO ATTO, inoltre, che tale possibilità aggiuntiva è riservata a favore dei Comuni che "siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

RILEVATO dal citato art. 3 L.R. 27/2016 e da modifica intervenuta all'art. 26 della L.R. n. 8 dell'8.05.2018 che è stato differito al 31/12/2020 il termine per la conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art.30, comma 3, e all'art.32 della L.R. 5/2014 e s.m.i. ed, inoltre quanto segue:

- che i Comuni "al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, possono nel corso degli anni 2017 e 2018 adottare le procedure previste dall'art. 4 commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 con priorità per le procedure di cui al comma 6;
- che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014, ai Comuni, a decorrere dalla data di assunzione e per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo parametrato in base ai soggetti assunti nonché alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2015 per i medesimi rapporti di lavoro;
- le assunzioni in questione sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, deve risultare uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;
- per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario "gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione."
- che "la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei Comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma";

- che "nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.;

RILEVATO in particolare che il comma 22 del predetto art. 3 della L.R. 27/2016 subordina le procedure di stabilizzazione alla conclusione delle procedure di mobilità degli enti di area vasta stabilendo espressamente che "I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017", e cioè, dopo che verranno concretamente emanate le norme per la riallocazione del personale eccedentario delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali ed, in ogni caso, sempre previa verifica della sussistenza dei presupposti;

DATO ATTO che, allo stato, nella Regione Siciliana, la suindicata procedura di mobilità non è stata ancora attuata;

RITENUTO, nelle more dell'avvio e dell'attuazione, anche nella Regione Siciliana, di detta procedura di mobilità per il personale dichiarato in sovrannumero delle ex Province, dovere, comunque, adottare una programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di una sua rivisitazione alla luce dell'avvio di dette procedure;

CONSIDERATO, infatti, necessario ed indifferibile, alla luce della normativa vigente, anche per non pregiudicare il finanziamento da parte della Regione per ciascun lavoratore precario e la conseguente perdita della risorsa di personale attualmente in forza presso il Comune, predisporre, con utilizzo di quota del budget assunzionale ordinario, comprensivo dei pregressi resti assunzionali, ed utilizzo integrale del budget aggiuntivo espressamente previsto dalla legge, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, debba uniformarsi ai principi di:

- garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- garantire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, L. 296/06 e s.m.i., il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

CONSIDERATO che nel Comune di Torregrotta prestano servizio a tempo determinato n° 28 lavoratori con contratto a tempo determinato e part-time appartenenti al bacino del precariato come meglio indicato nell'allegato A;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata L.R. 27/2016, che l'Amministrazione risulta nelle possibilità di attivare l'ulteriore fase di stabilizzazione del personale precario in quanto:

- la stabilizzazione del personale precario verrà effettuata nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, e nel rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali nonché, delle norme di contenimento della spesa di personale previste dalle vigenti disposizioni vincolistiche di finanza pubblica;
- l'Ente risulta in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, stante che nel corso delle annualità pregresse ha sempre anticipato direttamente le risorse occorrenti per il pagamento degli stipendi ed è sempre stato in grado di farvi fronte con regolarità ed in: maniera puntuale e che tale trend dovrebbe, anzi, ulteriormente migliorare anche per il prossimo futuro per effetto delle cessazioni già verificatesi nel corso del corrente anno e di quelle ulteriori che verranno a verificarsi;
- che in conseguenza di detta possibilità di assorbimento delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate in maniera precaria, l'Ente prevederà nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28 D.L. 78/2010 e s.m.i.;

RILEVATO che le cessazioni avvenute negli anni precedenti e quelle prevedibili, in base alla vigente

legislazione, sono le seguenti:

Data	Categoria	Anno utilizzo capacità	TOTALE costo di personale
3/1/14	C	Riservata Enti area vasta	€ 17.724,27
1/1/15	B	Riservata Enti area vasta	€ 19.689,43
1/6/17	C	2018	€ 22.155,34
1/5/18	C	2019	€ 29.540,45
23/3/18	B	2019	€ 26.252,57
29/10/18	C	2019	€ 29.540,45
15/12/18	C	2019	€ 29.540,45

VISTO il Decreto 10 aprile 2017 avente ad oggetto: "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019", pubblicato nella GU Serie Generale n.94 del 22/04/2017;

VERIFICATO che il rapporto dipendenti – popolazione del Comune di Torregrotta è inferiore al rapporto medio di cui al suddetto decreto ministeriale di cui all'articolo 263, comma 2, TUEL;

PRECISATO che il presente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile provvedere o definire, con particolare riferimento alle procedure di mobilità del personale dichiarato in sovrannumero delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali istituiti nella Regione Siciliana;

CONSIDERATO che – nel triennio 2018-2020 – è intendimento dell'Amministrazione Comunale stabilizzare tutti gli aventi diritto, previa copertura finanziaria della Regione, secondo le vigenti normative nazionale e regionale, ed in relazione all'effettivo fabbisogno funzionale dell'Ente;

RILEVATO

che, in questo Comune, prestano attività lavorativa n.28 lavoratori contrattisti precari a n.24 ore settimanali, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rientranti nel personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, stipulato ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. n.5/2014 – giusta proroga al 31/12/2018 con deliberazione di G.M. n.176 del 28/12/2017;

che è possibile procedere alla stabilizzazione secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del D.L. 31 agosto n.101, convertito con modificazioni dalla L. n.125/2013 e dalla Legge Regionale n.27/2016 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precari" che all'art.3, vengono stabilite le "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario" al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo, negli enti locali siciliani, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità in dotazione organica, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo positivo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale e del D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni in materia disciplinare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n.124;

DATO ATTO che la capacità assunzionale del Comune di Torregrotta, budget c.d. ORDINARIO è la seguente, come dettagliato in tabella:

- per l'anno 2017 è pari a zero (salvo l'utilizzo dei resti della capacità assunzionale 2014);
- per l'anno 2018 è pari ad € 22.155,34;
- per l'anno 2019 è pari ad € 114.873,92;
- per l'anno 2020 è pari a zero (salvo l'utilizzo dei resti della capacità assunzionale)

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	QUOTA UTILIZZABILE	PERIODO DI UTILIZZABILITA'
Cessazioni anno 2016	Zero	-	-
Cessazioni anno 2017	€ 32.884,83	€ 22.155,34 (quota pari al 75% ex comb. Disp. art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 e art. 1, comma 228, della L. 208/15, come novellato dall'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/16 e s.m.i.)	2018
Cessazioni anno 2018	€ 114.873,92	€ 114.873,92 (quota pari al 100% ex comb. Disp. art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 e art. 1, comma 228, della L. 208/15, come novellato dall'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/16 e s.m.i.)	2019

– Alla predetta capacità assunzionale vanno aggiunti i seguenti resti degli anni precedenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	QUOTA UTILIZZABILE	PERIODO DI UTILIZZABILITA'
Cessazioni anno 2014	€ 29.540,45	€ 17.724,27 (quota pari al 60% ex art.3, comma 5, D.L. 90/2014)	Riservata ex L. 190/2014
Cessazioni anno 2015	€ 26.252,58	€ 19.689,43 (quota pari al 75% ex comb. Disp. art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 e art. 1, comma 228, della L. 208/15, come novellato dall'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/16 e s.m.i.)	Riservata ex L. 190/2014

ATTESTATO che sulla base delle previsioni dettate dalla normativa attualmente in vigore, il Comune di Torregrotta ha rispettato i seguenti principi e vincoli:

- Rispetto del vincolo di pareggio di bilancio;
- Assenza delle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- Rispetto del tetto di spesa e riduzione della spesa del personale rispetto al valore medio 2011/2013 (art.1, comma 557 quater Legge 296/2006 e s.m.i.), sulla base di quanto riportato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 che fornisce chiarimenti interpretativi precisando in modo analitico le voci da considerare nella definizione della "spesa di personale" nonché nelle successive indicazioni dettate dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato e nelle indicazioni delle sezioni autonomie e riunite di controllo della Corte dei Conti: la spesa media del triennio 2011/2013 ammonta ad € 1.571.958,95 e pertanto la spesa massima preventivabile nel bilancio 2018 non può superare detto importo;
- Assenza di condizioni di sovrannumero o di eccedenza, ai sensi art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- Valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative (l'ultima determinazione della dotazione organica è avvenuta con delibera G.C. n.160 del 10/10/14;
- L'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198 recante "Codice delle pari opportunità" (giusta deliberazione di G.M. n. 122/2017);
- Rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28 D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che per quanto riguarda il Comune di Torregrotta i dati relativi al rispetto del patto di stabilità 2016 sono stati correttamente inviati alla RGS;

RICHIAMATA la Deliberazione n.162/2016/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana;

CONSIDERATO che, alla data odierna, in assenza di specifica direttiva al riguardo, non appare chiaro se, a valere sul budget straordinario, possano essere avviate selezioni interamente riservate ai lavoratori iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. 5/2014, per cui la presente programmazione –nelle more di un chiarimento normativo – garantisce l'adeguato accesso dall'esterno per i posti oggetto di stabilizzazione di categoria C, a valere sul proprio budget ordinario, dando atto espressamente che:

- le stabilizzazioni dei posti di categoria "A", "B" e "C" sono interamente finanziate a carico del budget straordinario;
- la programmazione sarà modificata in caso di sopravvenienze normative o interventi chiarificatori da parte dell'Assessorato Regionale;
- ai fini dell'assolvimento dell'attività istituzionale, sono necessarie le unità di personale attualmente in forza presso il Comune e cioè n. 28 lavoratori precari contrattualizzati fino al 31/12/18, oltre n. 7 lavoratori ASU;

STABILITO che la programmazione del fabbisogno di personale sia, pertanto, la seguente:

2018	2019	2020
Stabilizzazione di n. 28 lavoratori precari, di cui 7 categoria "A"; 5 categoria "B"; 16 categoria "C" con utilizzo integrale del budget straordinario	Assunzione di n. 8 lavoratori categoria "C", con utilizzo del budget ordinario comprensivo delle quote relative alle cessazioni 2014/2015 ove consentito ex lege	Nessuna assunzione

DATO ATTO, inoltre, che è riservata *ex lege* al personale in esubero proveniente dalle Province la seguente capacità assunzionale:

- € 17.724,27 quale quota derivante dalle cessazioni dell'anno 2014;
- € 19.689,43 quale quota derivante dalle cessazioni dell'anno 2015;

DATO ATTO che le ordinarie facoltà assunzionali, in base all'art. 1, comma 234 L. 208/15, art.3 L.R. 27/2016, art.20 D.Lgs 75/2017 saranno ripristinate solo quando in Sicilia "*sia stato ricollocato il personale interessato dalla mobilità*";

VISTO il comma 426 della L. 190/2014, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del citato decreto-legge 101/13, per le finalità volte al superamento del precariato;

ATTESTATO che il budget assunzionale ordinario 2018/2020 (derivante dalle cessazioni) ammonta a complessivi € 137.029,26 oltre resti capacità assunzionale riservata ex L. 190/2014;

ATTESO che il vigente quadro normativo attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

VISTI

- l'art. 20 del D.Lgs 75/17 e l'art. 3 L.R. 27/2016;
- l'OREL vigente in Sicilia;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte ed, in particolare, in considerazione che, alla data odierna, in assenza di specifica direttiva al riguardo, non appare chiaro se, a valere sul budget straordinario, possano essere avviate selezioni interamente riservate ai lavoratori iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. 5/2014, per cui la presente programmazione – nelle more di un

chiarimento normativo – garantisce l'adeguato accesso dall'esterno per i posti oggetto di stabilizzazione di categoria C, a valere sul proprio budget ordinario, dando atto espressamente che:

- le stabilizzazioni dei posti di categoria "A", "B" e "C" sono interamente finanziate a carico del budget straordinario;
 - la programmazione sarà modificata in caso di sopravvenienze normative o interventi chiarificatori da parte dell'Assessorato Regionale;
 - ai fini dell'assolvimento dell'attività istituzionale, sono necessarie le unità di personale attualmente in forza presso il Comune e cioè n. 28 lavoratori precari contrattualizzati fino al 31/12/18, oltre n. 7 lavoratori ASU;
- A. di approvare la rimodulazione della dotazione organica (allegato A) dando atto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 165/2001, nel testo modificato ed integrato con D.Lgs n° 75/2017, che la stessa risulta coerente anche con il presente programma assunzionale e di stabilizzazione previsto dal Comune di Torregrotta;
- B. di dare atto, che in relazione alla dotazione organica, risulta ampiamente soddisfatta la condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 6 del D.Lgs 165/2001;
- C. di approvare il seguente *Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020 e Piano annuale 2018*:

anno 2018:

1. Ricorso al personale contrattista ed ASU in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 come integrata con le ulteriori previsioni di cui all'art. 27, comma 9, della L.R. 17/03/2016 n. 3 e dell'art. 3 della L.R. 27 del 31/12/2016) fino al termine di legge del 31/12/2018 per i lavoratori a contratto e fino al 31/12/2019 per i soggetti ASU, dando atto, attraverso l'approvazione della presente programmazione, dell'avvenuto e concreto avvio, in favore di costoro, delle procedure di stabilizzazione, subordinando, in ogni caso, la proroga al finanziamento da parte della Regione Siciliana, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dalla medesima;
2. Autorizzazione, entro il tetto della spesa media di personale 2011/2013, dell'aumento delle ore di part-time ai lavoratori contrattisti o estensioni di utilizzo mediante integrazione oraria dei soggetti ASU, ove si manifestino esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi fondamentali dell'Ente;
3. Stabilizzazione per n° 28 lavoratori precari, di cui 7 categoria "A"; 5 categoria "B"; 16 categoria "C" part-time a tempo indeterminato (24 ore settimanali) gravanti sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016;

anno 2019 a valere sul BUDGET assunzionale cosiddetto "ordinario" destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o pro quota - alle riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno:

- Assunzione di n. 8 lavoratori categoria "C", con utilizzo del budget ordinario comprensivo delle quote relative alle cessazioni 2014/2015 ove consentito ex lege [solo ove non emerga da circolari o atto normativo l'obbligo di garantire il limite finanziario del 50% anche per le categorie A e B


anno 2020 nessuna assunzione

D. DI DARE ATTO che la presente proposta di programmazione risulta oggi *perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari*, fermo restando che la concreta attuazione è subordinata alla effettiva verifica, a *partire dall'annualità 2018*, del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1, comma 557- quater della Legge 296/2006 e s.m.i., del Pareggio di Bilancio, oltreché, anche a fini di sostenibilità economico finanziaria complessiva da certificarsi, come per legge, mediante apposita attestazione da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;

- E. **DI DARE ATTO** che il dato così come sopra determinato va incrementato delle ulteriori risorse assunzionali, quantificate in complessivi € 37.413,70 per le quali, al momento, va disposto l'accantonamento ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 22, della LR. 27/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014 (con riserva di modificare la presente programmazione all'esito del riassorbimento dell'eventuale personale eccedentario delle ex Province Regionali della Regione Siciliana);
- F. **DARE ATTO** che il budget assunzionale aggiuntivo destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale precario previsto dall'art. 3 della LR. 27/2016 in combinato disposto con l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ammonta a complessivi € 558.814,83 e verrà utilizzato integralmente per le stabilizzazioni;
- G. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure;
- H. **DI ATTESTARE** che il Comune di Torregrotta ha rispettato i seguenti principi e vincoli:
- Rispetto del vincolo di pareggio di bilancio;
 - Assenza delle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
 - Rispetto del tetto di spesa e riduzione della spesa del personale rispetto al valore medio 2011/2013 (art. 1, comma 557 quater Legge 296/2006 e s.m.i.), sulla base di quanto riportato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 che fornisce chiarimenti interpretativi precisando in modo analitico le voci da considerare nella definizione della "spesa di personale" nonché nelle successive indicazioni dettate dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato e nelle indicazioni delle sezioni autonomie e riunite di controllo della Corte dei Conti: la spesa media del triennio 2011/2013 ammonta ad € 1.571.958,95 e pertanto la spesa massima preventivabile nel bilancio 2018 non può superare detto importo;
 - Assenza di condizioni di sovrannumero o di eccedenza, ai sensi art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - Valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
 - L'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità" (il piano 2018/2020 è stato approvato con delibera G.C. 6/9/17 n. 122);
 - Rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e s.m.i.;
 - Rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1° gennaio 2007;
- I. **DI ATTESTARE** che la capacità assunzionale, c.d. budget ordinario, è la seguente, anche sulla base delle cessazioni prevedibili a legislazione invariata:
- per l'anno 2017 è pari a zero (salvo l'utilizzo dei resti della capacità assunzionale 2014);
 - per l'anno 2018 è pari ad € 22.155,34;
 - per l'anno 2019 è pari ad € 114.873,92;
 - per l'anno 2020 è pari ad zero;
- J. **DI ATTESTARE**, inoltre, che è riservata *ex lege* al personale in esubero proveniente dalle Province la seguente capacità assunzionale nelle more del ripristino delle ordinarie modalità assunzionali nella Regione Sicilia (come statuito dall'art. 1, comma 234, L. 208/2015 e s.m.i.) :

- € 17.724,27 quale quota derivante dalle cessazioni dell'anno 2014;
 - € 19.689,43 quale quota derivante dalle cessazioni dell'anno 2015;
- K. DI DARE ATTO**, altresì, che la risorsa assunzionale 2015/2016, come sopra individuata, riservata dalla mobilità del personale soprannumerario delle ex Province, allo stato attuale non viene programmata nelle more dell'avvio delle procedure da parte della Regione Siciliana giusto art.2 della legge regionale 27/2016 e di relative indicazioni in merito alla percentuale del loro utilizzo
- L. DI FARE RISERVA** di modificare espressamente la suddetta programmazione triennale del fabbisogno di personale in caso di conclusione delle procedure di mobilità degli enti di area vasta siciliani e di sopravvenienze legislative o nuove direttive regionali inerenti la materia delle stabilizzazioni di personale precario.
- M. DI APPROVARE** l'unità dotazione organica;
- N. DI DARE ATTO** che della bozza del presente atto (proposta n. 39 del 21/05/2018), le RSU e le organizzazioni sindacali sono state informate con nota Prot. 8438 del 30/05/2018 e che in data 05.05.2018 si è svolto un tavolo di confronto con le OO.SS. ed RSU sulla cui base è stata modificata la presente proposta n. 42 dell'11/06/2018;
- O. DI DARE ATTO** che costituisce parte integrante del presente atto il parere del revisore dei conti.
- P. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 69, legge n. 350/2003, cd legge finanziaria 2004, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al dipartimento della Funzione Pubblica (quale condizione per potere dare corso alle assunzioni di personale).

Il Responsabile dell'Area
 Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese
Caterina Velo



Il Sindaco
Dr. Ximone Carrado

Comune di Torregrotta
Città' Metropolitana di Messina

Allegato A

DOTAZIONE ORGANICA

Categoria	Posti	Occupati	Vacanti
D3	2	1	1
D	5	4	1
C	30	11	19
B	16	8	8
A	17	2	15
Totale	70	26	44

COMUNE DI TORREGROTTA

PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018 - aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e successive modifiche intervenute con L.R. n. 8 dell'8.05/2018 e del D.Lgs. 75/2017—approvazione dotazione organica.

PROPONENTE: Sindaco

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:


(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA

11-06-2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

VISTO: si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

- VISTO: si attesta la copertura finanziaria
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA

12/06/2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Da "Rodolfo Fiumara" <rodolfo.fiumara@alice.it>
A "affarigenerali" <affarigenerali@torregrotta.gov.it>
Data martedì 26 giugno 2018 - 10:31

Re: richiesta parere su proposta di delib. n. 42 dell'11/06/2018

Saluti, R. Fiumara

From: affarigenerali
Sent: Friday, June 15, 2018 12:38 PM
To: Rodolfo Fiumara
Subject: richiesta parere su proposta di delib. n. 42 dell'11/06/2018

Si trasmette, in allegato, la proposta di deliberazione n. 42 dell'11 giugno 2018 ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno personale triennio 2018/2020 e annuale 2018 - aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e successive modifiche intervenute con L.R. n. 8 dell'8/05/2018 e del D. Lgs. 75/2017 - approvazione dotazione organica", per il relativo parere. Distinti saluti

Per eventuali chiarimenti contattare:
Velo Caterina - Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese
Lisa Maria - Responsabile Area Economico Finanziaria

Allegato(i)

Parere.pdf.p7m (64 Kb)

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo
Prot. In Arrivo N. 0010020
del 28-06-2018
II SETTORE
Categoria 14 Classe 1 Fascicolo

COMUNE DI TORREGROTTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 58

Oggetto: **Piano Triennale fabbisogno personale triennio 2018/2020 e annuale 2018**

Il giorno ventisei del mese di giugno anno 2018, presso il proprio studio, il sottoscritto Revisore dei Conti, allo scopo di esprimere il parere ex art. 239 del D.L.gs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 11/6/2018 avente ad oggetto "Piano triennale fabbisogno personale nel triennio 2018/2020 e annuale 2018", ricevuta tramite mail in uno con i relativi prospetti ed allegato A,

tenuto conto di quanto esposto nella suddetta proposta in cui vengono illustrati gli interventi programmati per il triennio 2018/2020;

visto che tali interventi risultano conformi al regime vigente in materia di contenimento e riduzione complessiva della spesa per il personale;

vista la certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017;

visto l'art. 239 del D.L.gs. n. 267/2000;

visti i pareri favorevoli espressi dai relativi Responsabili di Area in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

esprime parere favorevole

alla Proposta di Deliberazione n. 42 del 11/6/2018 relativa a quanto in oggetto.

Il Revisore
dott. Rodolfo Fiumara
(firma digitale apposta)

IL SINDACO
(Dott. Corrado Ximone)




La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)



GLI ASSESSORI


Antonino Trimarchi




Vincenzo Duca



Antonino Duca



Francesca Lisa



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi dal 11-4-18 al 26-4-18 al n° _____.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
 - O Il giorno _____ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione
 - O Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, _____

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)